

LE NORME DI ATTUAZIONE



5. - LE NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	73
ART. 1 - IL RUOLO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	73
ART. 2 - I COMPITI DEL PIANO	73
ART. 3 - GLI ELABORATI DEL PIANO	73
ART. 4 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI	73
ART. 5 - ARTICOLAZIONI TEMATICHE	74
ART. 6 - ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA	74
ART. 7 - LIVELLI DI EFFICACIA	74
TITOLO II - OPERATIVITÀ, PROCESSI ATTUATIVI E SVILUPPI DEL PIANO	75
ART. 8 - MODALITÀ ATTUATIVE DEL PIANO	75
ART. 9 - PROCEDURE ATTUATIVE DELLE PREVISIONI DEL PIANO	75
ART. 10 - GESTIONE DEL PIANO	75
ART. 11 - PROCEDURE DI CONFRONTO INTERNE ALL'ENTE	75
ART. 12 - MONITORAGGIO DEL PIANO	75
TITOLO III - RELAZIONI CON ALTRI LIVELLI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE	76
ART. 13 - RELAZIONE CON LE AZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI	76
ART. 14 - CONFRONTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE REGIONALE	76
ART. 15 - CONFRONTO TRA PTC PROVINCIALE E PTC PAESISTICO REGIONALE	76
ART. 16 - RELAZIONE CON IL P.T.C. DEI PIANI DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' MONTANE	76
ART. 17 - RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE	76
ART. 18 - RAPPORTI TRA IL PIANO PROVINCIALE E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALI	76
TITOLO IV - INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI	77
ART. 19 - UTILIZZO DELLE CONOSCENZE FONDATIVE	77
ART. 20 - REDAZIONE CONCERTATA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI	77
ART. 21 - SINTESI DELLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI	77
ART. 22 - INDIRIZZI PER IL SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA DI SERVIZI	77
ART. 23 - CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEL TERRITORIO EXTRAURBANO	77
ART. 24 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA	78
ART. 25 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE NON INSEDIABILI	78
ART. 26 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE	78
ART. 27 - INDIRIZZI RELATIVI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE	79
ART. 28 - INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA	79
ART. 29 - INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ELEVATO RISCHIO O DISAGIO RILEVANTE	79
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER I SETTORI TEMATICI	80
ART. 30 - AREE DI PREGIO NATURALISTICO PARTICOLARE	80
ART. 31 - AREE AGRICOLE NEL TESSUTO URBANO	80
ART. 32 - SISTEMA DEL VERDE DI LIVELLO PROVINCIALE	80
ART. 33 - SISTEMA DELLA VIABILITA' DI RILEVANZA TERRITORIALE	80
ART. 34 - INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PROVINCIALE	81
ART. 35 - PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI	81
ART. 36 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN AREE PRODUTTIVE	81
ART. 37 - AMBITI TURISTICI	82
ART. 38 - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PRINCIPALE D'INTERESSE TURISTICO	82
ART. 39 - SENTIERI E PERCORRENZE PEDONALI-CICLABILI DI INTERESSE PROVINCIALE	82
ART. 40 - CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE	82

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - IL RUOLO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Imperia, in seguito denominato “Piano” ovvero “P.T.C.”, è lo strumento mediante il quale:
 - a si definiscono le caratteristiche generali del territorio in particolare in rapporto alle sue peculiarità e vocazioni, nonché le condizioni di equilibrio sotto il profilo della stabilità ambientale e della suscettività alle trasformazioni;
 - b si incontrano la domanda e l’offerta di risorse spaziali, in quanto atto che disciplina l’uso del territorio, e la domanda ed offerta di risorse finanziarie, in quanto atto a valenza programmatica;
 - c si dà espressione in forma coordinata, per il territorio provinciale, al principio di sostenibilità ambientale dello sviluppo.
2. Il Piano costituisce riferimento essenziale:
 - a per la partecipazione della Provincia alla formazione dei programmi di intervento statali e alla programmazione e pianificazione regionale, coordinando le proposte avanzate dai comuni, anche ai fini della stipula di patti territoriali, intese, convenzioni e accordi di programma tra enti;
 - b per il coordinamento pianificatorio intersettoriale e la correlata finalizzazione delle funzioni programmatiche e amministrative della Provincia, nonché per l’orientamento delle decisioni di spesa in relazione ad opere, interventi, piani e programmi di sua pertinenza ai sensi del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c per la promozione e il coordinamento, da parte della Provincia ed in collaborazione con i Comuni, della formazione di programmi e della realizzazione di opere di rilevanza provinciale;
 - d per la correlazione e cooperazione con i territori transfrontalieri e le Province contermini.

ART. 2 - I COMPITI DEL PIANO

1. Il P.T.C. assolve i seguenti compiti:
 - a definisce un’immagine condivisa del territorio e della comunità che lo abita, attraverso la rappresentazione delle risorse da valorizzare, dei problemi da risolvere e delle prospettive di sviluppo, tale da guidare e ispirare in modo coerente ed organico le azioni di conservazione e di trasformazione di livello territoriale anche con particolare riferimento a quelle di diretta competenza della Provincia;
 - b indica, su tale base, gli obiettivi da perseguire;
 - c definisce conseguentemente, nell’ambito delle competenze sancite dalla legislazione nazionale e regionale vigente, condizioni da rispettare negli interventi volti alla trasformazione del territorio o che comunque comportino una trasformazione significativa dello stesso;
 - d prefigura un insieme di azioni preordinate alla conservazione e allo sviluppo del territorio, in forma di programmi, progetti e politiche, sulle quali ricercare il necessario consenso politico e amministrativo e far convergere le risorse interne ed esterne.
2. Il compito di cui al punto a) viene espletato essenzialmente attraverso il Quadro Fondativo, quello di cui al punto b) dal Documento degli Obiettivi, i rimanenti dalla Struttura del Piano.

ART. 3 - GLI ELABORATI DEL PIANO

1. Costituiscono il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Imperia i seguenti elaborati:
 - Volume I - Quadro Fondativo, suddiviso in:
 - a) Relazioni Fondative,
 - b) Elaborati cartografici (dalla Tav. N°1 alla Tav. n°46 compresa);
 - c) Volume III - Contributo ai fini dell’aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (P.T.C.P).
 - Volume II - Quadro Strutturale, comprensivo del Documento degli Obiettivi ex art.19 della L.R. 36/97 (cap. 3) e della Struttura di Piano ex art. 20 della L.R. 36/97, articolata in: Proposte di Piano (Cap.4), Elaborati cartografici (dalla Tav. N° 47 alla Tav. N° 50 compresa), Norme di Attuazione (cap. 5);

ART. 4 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

1. Ai fini descrittivi e regolamentari il P.T.C. organizza la lettura e la rappresentazione del territorio in diversi livelli e diverse chiavi interpretative, secondo la seguente articolazione schematica:
 - A) ambiti funzionali omogenei: il territorio viene articolato in relazione alle caratteristiche e vocazioni che le sue diverse parti esprimono, allo scopo di orientare l’uso delle risorse e migliorare le prestazioni. La suddivisione in ambiti è funzionale ad una descrizione, un obiettivo, una necessità di gestione;
 - B) identità geografica: il piano considera in modo unitario il territorio provinciale nei suoi rapporti con le realtà territoriali esterne, proponendosi di definirne l’immagine e il ruolo da assumere come guida per le politiche del Piano stesso, con particolare riguardo a quelle che vanno ad interessare le principali filiere di valenza economica;

C) aree speciali: ai fini dell'operatività attuativa e gestionale del Piano viene stabilita l'individuazione di due tipi di articolazioni funzionali che, configurandosi come elementi rilevanti di scala strettamente non locale, sono oggetto di specifiche identificazioni anche territorialmente connotate: progetti strategici e aree di qualificazione.

ART. 5 - ARTICOLAZIONI TEMATICHE

1. In relazione ad esigenze funzionali di suddivisione delle materie d'indagine ed analisi, il Piano organizza l'esposizione delle risultanze, degli obiettivi e delle proposte secondo "temi" ovvero più ampi "settori tematici", questi ultimi costituenti raggruppamento di materie interrelate e viste in sistema omogeneo, secondo la seguente articolazione:
 - L'AMBIENTE NATURALE,
 - LE ATTIVITA' DELL'AGRICOLTURA,
 - L'AMBIENTE URBANO E IL PAESAGGIO COSTRUITO,
 - LA MOBILITA',
 - I SERVIZI ALLA COMUNITA',
 - LE ATTIVITA' DELL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO,
 - IL TURISMO.

ART. 6 - ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA

1. La Struttura del Piano è articolata nelle componenti definite al precedente art.3.
2. Il documento relazionale denominato "Proposte di Piano"-Capitolo 4- descrive specifici contenuti progettuali, nonché criteri od indirizzi d'orientamento più generale relazionati alle varie tematiche.
3. I contenuti progettuali ovvero le "proposizioni" del Piano vengono tipologicamente espressi nella forma di:
 - a) indicazioni: individuazione di elementi a geometria definita (puntuale, lineare o areale) e indicazione dei rispettivi ruoli nel quadro territoriale;
 - b) progetti strategici: trattano obiettivi attinenti a specifici argomenti o parti circoscritte del territorio alle quali il Piano assegna prestazioni e ruoli sufficientemente definiti e che rappresentano iniziative determinanti nel quadro complessivo di organizzazione del Piano;
 - c) aree di qualificazione: si riferiscono a tutto o a parte del territorio provinciale in relazione alla complessità od intersettorialità di problematiche importanti nel quadro d'insieme del Piano che comportano la necessità di iniziative di confronto, riorganizzazione e/o strutturazione progettuale tra più soggetti ed enti, per la definizione delle modalità tecnico - operative di risoluzione e sviluppo.
4. Le suddette tipologie sono diversificate anche in relazione alle procedure attuative indicate al successivo art. 9.
5. Le proposizioni del Piano sono identificate con una numerazione progressiva e sinteticamente definite nelle schede descrittive inserite nel Capitolo 4 della Struttura; le schede riportano singolarmente: denominazione della proposizione, settore tematico di riferimento, procedure attuative, efficacia della previsione. I criteri ed indirizzi d'orientamento generale sono evidenziati nello stesso Capitolo con apposita campitura.

ART. 7 - LIVELLI DI EFFICACIA

1. L'efficacia di ogni singola norma, proposizione o contenuto degli elaborati cartografici della Struttura del Piano è singolarmente riferibile a uno dei tre livelli sottospecificati:
 - a) -- *previsioni di orientamento* che hanno valore di segnalazione di specifici problemi e di proposta di soluzioni per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali; possono dare origine a recepimento totale, parziale o nullo. Nei due ultimi casi deve essere prodotta adeguata motivazione specie sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della rispondenza ai principi informatori della pianificazione territoriale ai sensi dell'art.2 della L.R. 36/97;
 - b) -- *previsioni di indirizzo e di coordinamento* che hanno efficacia di direttiva nei confronti dei PUC. Qualora, in sede di formazione di nuovi PUC e di altri strumenti ed azioni di pianificazione, ci si discosti da tali previsioni è necessario che vengano prodotti atti di approfondimento che motivino e dimostrino che la diversa scelta non si pone in contrasto con il quadro fondativo del Piano e con gli obiettivi in esso delineati e non altera il quadro globale definito per i diversi settori tematici;
 - c) -- *prescrizioni* che impongono l'adeguamento da parte comunale dei rispettivi Piani. Le prescrizioni riferite ad attrezzature ed impianti pubblici di competenza provinciale prevalgono immediatamente sulla corrispondente disciplina comunale.
2. Il livello di efficacia attribuito a ciascuna proposizione è indicato negli elaborati testuali e cartografici della Struttura di Piano. I criteri ed indirizzi generali espressi ed evidenziati nel Cap.4 del Quadro Strutturale hanno efficacia d'orientamento.

TITOLO II - OPERATIVITÀ, PROCESSI ATTUATIVI E SVILUPPI DEL PIANO

ART. 8 - MODALITÀ ATTUATIVE DEL PIANO

1. Il P.T.C. si attua attraverso:
 - a) l'osservanza delle complessive proposizioni e disposizioni del Piano, secondo i rispettivi livelli di contenuto e coerenza;
 - b) l'adeguamento, da parte dei Comuni interessati, dei rispettivi Piani alle prescrizioni del Piano, entro il termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore dello stesso e il recepimento delle direttive;
 - c) lo sviluppo di iniziative e progetti di rilievo ed interesse provinciale in conformità alle previsioni contenute nella Struttura del Piano;
 - d) il coerente riferimento di strumenti ed azioni dei vari soggetti sul territorio al complessivo quadro di sistema delineato e agli obiettivi generali del Piano.

ART. 9 - PROCEDURE ATTUATIVE DELLE PREVISIONI DEL PIANO

1. In relazione alla classificazione per "tipo" delle proposizioni contenute nella Struttura del Piano si prefigurano le seguenti possibilità:
 - quelle connotate come "indicazioni" si attuano, da parte dei soggetti interessati, conformemente alle vigenti disposizioni legislative e pianificatorie;
 - per i "progetti strategici", a disegno progettuale ed operativo pienamente definito da parte dei soggetti interessati, si procede, ove occorra, mediante Conferenza di Servizi o Accordo di Programma, con la partecipazione della Provincia trattandosi comunque di iniziativa di confacente livello e di priorità all'interno del disegno strutturale del P.T.C.;
 - per le "aree di qualificazione", in relazione alla indispensabilità di una fase preparatoria di carattere tecnico ed organizzativo, la Provincia potrà attivare per ognuna di esse un apposito tavolo di lavoro che sviluppi tutti gli aspetti necessari alla definizione di una proposta progettuale od attuativa da porre a base per successive azioni secondo le procedure anche di carattere concertativo previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - GESTIONE DEL PIANO

1. Con apposito provvedimento regolamentare verranno disciplinate le modalità di gestione del P.T.C. provinciale.
2. Il Sistema Informativo Territoriale del P.T.C. è strumento di conoscenza e monitoraggio a disposizione dell'Ente nelle sue funzioni politico-amministrative, tecnico-progettuali e gestionali. Il quadro conoscitivo è posto a servizio dei vari uffici interni dell'Ente, da cui trae eventuale alimentazione per periodici aggiornamenti nelle materie di rispettiva competenza.
3. Il S.I.T. è inserito nella rete di scambio dati tra gli Enti pubblici territoriali in conformità a quanto previsto dall'art. 65 della L.R. 36/97; la Provincia disciplina la fornitura di informazioni ed elaborazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della stessa legge e dello scambio di dati tra Enti, nonché la cessione, anche in forma onerosa, di dati del S.I.T. a soggetti privati per usi di propria utilità.
4. Per lo sviluppo delle procedure attuative di cui al precedente art. 9 la Provincia provvederà a regolamentare, con apposito provvedimento, l'operatività del tavolo di lavoro eventualmente previsto.

ART. 11 - PROCEDURE DI CONFRONTO INTERNE ALL'ENTE

1. Il P.T.C. provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R. 36/97, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di competenza dell'Ente.
2. Su tale base la Provincia disciplinerà, con apposito provvedimento, le procedure interne di confronto degli atti di pianificazione e programmazione settoriale con le previsioni, indirizzi ed obiettivi del P.T.C. nell'ottica di conseguire l'organicità di espressione dell'Ente.
3. La programmazione generale di Bilancio provinciale si confronta con le previsioni del Piano e si esprime in coerenza con esse.

ART. 12 - MONITORAGGIO DEL PIANO

1. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL della Delibera consiliare di approvazione.
2. La Provincia assicura le azioni di monitoraggio degli effetti correlati all'attuazione del Piano stesso anche al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di effettiva attuabilità delle stesse e dell'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di aggiornamento di cui al 1° comma dell'art. 23 della L.U.R.

TITOLO III -RELAZIONI CON ALTRI LIVELLI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE

ART. 13 - RELAZIONE CON LE AZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

1. Gli interventi delle Amministrazioni statali e l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse statale restano disciplinati dalle rispettive norme di carattere generale.
2. Nella formulazione dei propri pareri e nella partecipazione alla procedura di formazione dei progetti di opere di cui al presente articolo, la Provincia si uniforma alle indicazioni del Piano.
3. Ove gli sviluppi attuativi del P.T.C. presuppongano eventuali vincoli, destinazioni o limitazioni a carico di Beni appartenenti al Demanio pubblico e al Patrimonio disponibile od indisponibile dello Stato si provvederà in ordine alle preventive intese.

ART. 14 - CONFRONTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1. Il PTC assume quale riferimento d'indirizzo gli atti di pianificazione e programmazione regionale vigenti e si conforma alle direttive e prescrizioni in essi contenute ed applicabili nello specifico contesto provinciale.
2. La Provincia attraverso il Piano, in esso incluso il complessivo Quadro Fondativo e il relativo Sistema Informativo Territoriale, fornisce alla Regione indicazioni di pertinente livello ai fini della predisposizioni di nuovi Piani e Programmi regionali, nonché di varianti a quelli vigenti, in particolare con riferimento alle segnalazioni di emergenze, valori e priorità della provincia in un quadro generale o per ambiti territoriali sovracomunali.

ART. 15 - CONFRONTO TRA PTC PROVINCIALE E PTC PAESISTICO REGIONALE

1. Le previsioni del Piano si esprimono in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (P.T.C.P.).
2. Con riguardo alla specifica tematica paesistico - ambientale, in applicazione dell'art. 69 della LUR così come modificato dalla L.R. 19/2002, il Piano provinciale formula, anche in sede di sua successiva specificazione e di concerto con i Comuni, proposte o suggerimenti finalizzati alla revisione ed aggiornamento del P.T.C.P., supportati da adeguate analisi territoriali.

ART. 16 - RELAZIONE CON IL P.T.C. DEI PIANI DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' MONTANE

1. I Piani Pluriennali di Sviluppo delle Comunità Montane, che la Provincia approva in applicazione della L.R. 20/96 e successive modificazioni ed integrazioni nei termini di rispondenza dello scenario fondativo e degli obiettivi e progetti previsti con la pianificazione e programmazione di livello sovraordinato e con la strumentazione urbanistica vigente, concorrono alla formazione del PTC per quanto in essi riferibile al suo pertinente livello.

ART. 17 - RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

1. L'esame di progetti ed iniziative inseriti in procedure di concertazione, attivate da qualunque soggetto ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente, comprende comunque la verifica di compatibilità e coerenza con le indicazioni e previsioni del PTC provinciale.

ART. 18 - RAPPORTI TRA IL PIANO PROVINCIALE E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALI

1. In vigenza del PTC provinciale approvato i Comuni provvedono all'adeguamento dei propri Piani Urbanistici Comunali e si conformano alle direttive e previsioni dello strumento sovraordinato.
2. Ove, in relazione a nuovi progetti od iniziative aventi rilievo di livello sovracomunale, per dimensione territoriale o per contenuti, insorga la necessità od opportunità di un aggiornamento o variante al P.T.C. provinciale, i Comuni, al fine di promuoverne la relativa procedura, formulano con propria deliberazione specifica istanza alla Provincia, che la esamina per l'eventuale applicazione delle fattispecie previste all'art. 23 della LUR.
3. La richiesta di variazione del P.T.C. provinciale deve essere altresì formulata, ove ne ricorra il caso, in sede di trasmissione alla Provincia di nuovi PUC e relative varianti ai fini della prescritta approvazione ai sensi delle leggi vigenti.
4. Qualora in sede di formazione di nuovi PUC vengano effettuate scelte diverse da quelle indicate dal P.T.C. per quanto concerne le proposizioni con valore di indirizzo e coordinamento riferite al sistema viabilistico, ai servizi di scala territoriale ed al sistema del verde, i Comuni hanno comunque l'onere di garantire soluzioni alternative che assicurino il perseguimento degli obiettivi del Piano, fermo restando che la complessiva verifica delle diverse scelte compete alla Provincia in sede di espressione del parere di competenza.

TITOLO IV - INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI

ART. 19 - UTILIZZO DELLE CONOSCENZE FONDATIVE

1. Il quadro delle conoscenze contenute nel Piano e relativo SIT costituisce supporto e riferimento generale per i Comuni nell'elaborazione, revisione ed aggiornamento dei propri strumenti urbanistici. In particolare per i Comuni di seguito elencati vige quanto previsto all'art. 25 comma 4 della L.R. 36/97: Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Borghetto d'Arroscia, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Ceriana, Cesio, Cosio d'Arroscia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Pietrabruna, Prela', Rezzo, Rocchetta Nervina, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.
2. I Comuni non ricompresi nell'elenco di cui al 1° comma, nel redigere la descrizione fondativa del PUC terranno conto delle analisi e delle relative sintesi interpretative del Quadro Fondativo del PTC, che potranno essere modificate laddove venga dimostrata e verificata la valenza e la sostenibilità delle diverse determinazioni assunte.

ART. 20 - REDAZIONE CONCERTATA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

1. I Comuni in fase di redazione dei propri strumenti urbanistici generali o loro varianti verificano e confrontano, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, le scelte con lo stato di fatto e le previsioni dei Comuni contermini. Detta verifica e confronto dovrà essere in particolare effettuata, tenuto anche conto delle previsioni del P.T.C. provinciale, per le scelte inerenti le infrastrutture di mobilità, le aree produttive e le attrezzature ed impianti di interesse pubblico di scala sovracomunale.
2. I Comuni di confine assumeranno anche adeguata informativa sulle previsioni urbanistiche in essere negli adiacenti territori extraprovinciali, dandone atto nel quadro fondativo del proprio redigendo strumento.
3. La presente norma ha efficacia di orientamento.

ART. 21 - SINTESI DELLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI

1. I Comuni, al fine di consentire la realizzazione di un quadro aggiornato delle previsioni urbanistiche su base provinciale e di supportare la verifica di conformità e compatibilità con il P.T.C. provinciale, devono produrre, a corredo del progetto di strumento urbanistico o di varianti generali o parziali, una cartografia di sintesi delle previsioni stampata in scala 1/10.000 su base Carta Tecnica regionale. Le geometrie delle previsioni di zonizzazione devono altresì essere fornite su supporto magnetico in formato DXF standard, previa acquisizione su base CTR in scala 1/5.000 e georiferite nella proiezione Gauss Boaga come da coordinate riportate sul riquadro delle tavole della CTR stessa.
2. La sintesi verrà articolata per insediamenti (residenza, attività produttive, terziario...) e per servizi (attrezzature pubbliche, infrastrutture...) conformemente alla legenda semplificata del mosaico degli strumenti urbanistici della Regione Liguria, che è riportata alla Tav. N° 21. La cartografia dovrà essere corredata da un breve rapporto descrittivo, comprensivo di tabelle esplicative delle previsioni quantitative del nuovo azzonamento previsto; il medesimo rapporto esplicherà le eventuali difformità sostanziali dalla pianificazione sovraordinata.
3. Altra cartografia, in stessa scala e modalità di rappresentazione, dovrà riportare le previsioni urbanistiche previgenti, con evidenziazione di quelle inattuatae.
4. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 22 - INDIRIZZI PER IL SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA DI SERVIZI

1. Nei documenti degli strumenti urbanistici comunali, al fine di corrispondere in modo congruo, in relazione alle previsioni insediative formulate, alle esigenze di appositi spazi deve risultare espressa la definizione quantitativa e qualitativa dei servizi offerti, esistenti e di previsione, e delle relative attrezzature, tenuto conto delle previsioni del P.T.C. provinciale relativamente a quelle di livello sovracomunale, documentando i bacini d'utenza e gli effetti indotti dalle nuove previsioni sulle infrastrutture. Nell'ambito dei servizi dovrà essere data preminenza alla localizzazione e dimensione delle aree dedicate a parcheggio e a verde pubblico effettivamente fruibili.
2. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 23 - CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEL TERRITORIO EXTRAURBANO

1. Per territorio extraurbano si intende in prima approssimazione quello corrispondente alle categorie d'uso non ascritte ai territori insediati nella Carta dell'Uso del Suolo, Tav. 1 e nell'Allegato N°2 al Quadro Fondativo.

2. Rispetto a tale classificazione i Comuni in sede di formazione del Piano Urbanistico Comunale possono apportare le opportune variazioni conseguenti ad una più puntuale lettura dello stato di fatto o a modificazioni dello stesso.
3. In applicazione degli art. 35, 36 e 37 della L.U.R. il territorio extraurbano può essere assegnato, allo stato di fatto, alla categoria delle aree di produzione agricola, territori di presidio ambientale e territori non insediabili.
4. Ove possibile ed opportuno, anche avuto riguardo alle tendenze e prospettive dell'attività agricola risultanti da specifiche analisi, le aree di nuova espansione residenziale eventualmente necessarie sono localizzate preferenzialmente nei territori di presidio, mentre i nuovi insediamenti produttivi e di servizi sono collocati preferenzialmente nelle aree di produzione agricola. Le aree di eventuale nuova espansione residenziale e d'insediamento produttivo sono designate come distretti di trasformazione ai sensi della L.R.36/97.
5. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 24 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA

1. All'interno del territorio extraurbano come definito in sede di aggiornamento e puntualizzazione della Carta dell'Uso del Suolo, il Piano Urbanistico Comunale individua le aree di produzione agricola attuali e potenziali, tenuto anche conto delle caratteristiche vocazionali complessive degli ambiti agricoli di livello territoriale espresse nel Quadro Fondativo del Piano e nella Tav. N° 17, considerando in particolare i seguenti fattori:
 - a. idoneità tecnica sotto il profilo della natura e qualità agronomica dei siti, della loro accessibilità, della disponibilità di risorsa idrica, della presenza o previsione già in essere delle urbanizzazioni primarie;
 - b. compatibilità ambientale e paesistica: per la prima in rapporto agli eventuali impatti sugli ambienti ecologici a contorno e sul regime delle acque; per la seconda nei confronti del mantenimento della leggibilità morfologica e delle significative preesistenze che testimoniano elementi storici o tradizionali nonché dell'attenzione alla qualità d'immagine complessiva del territorio;
 - c. la conservazione e previsione realistica di un numero sufficiente di aziende che possa sostenere un confacente livello di produzione.
2. Il regime normativo previsto dagli strumenti urbanistici comunali per tali aree dovrà essere volto a consentire il miglior esercizio delle specifiche attività.
3. Fermo restando che gli spazi eventualmente da destinare ad altre funzioni costituiscono distretti di trasformazione, le zone destinate a permanere nell'uso agricolo costituiscono ambiti di conservazione e riqualificazione e sono disciplinate in termini tali da conseguire i seguenti risultati:
 - sia rispettato un giusto rapporto tra presenza residenziale agricola e spazi produttivi, espresso in termini di mq. di area coltivabile per abitazione e per mq. di spazio residenziale edificato;
 - gli spazi destinati a ricovero di materiali e strumenti e alle lavorazioni siano dimensionati in funzione delle reali esigenze operative, ben caratterizzati in quanto a tipologie e materiali;
 - le reti infrastrutturali (strade, acquedotti, fognature e reti drenanti) siano funzionali ed adeguate, in relazione sia all'utilizzo interno dell'azienda, sia all'inserimento nel contesto territoriale più ampio, anche nei confronti dei dettati espressi dai Piani di Bacino;
 - sia verificata l'esistenza nel territorio agricolo di serre dismesse o di oliveti abbandonati al fine di adottare indicazioni e pertinenti discipline in ordine al recupero del territorio interessato.
4. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 25 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE NON INSEDIABILI

1. In prima approssimazione i territori non insediabili si considerano quelli che nella Carta dell'Uso del Suolo (Tav. n° 1) sono ascritti alle categorie dei territori boscati e dei territori prativi ed altre aree naturali (Allegato N°2 al Quadro Fondativo), nonché a quelli soggetti a disciplina di inedificabilità per le condizioni di cui al 1° comma dell'art. 37 della L.R. 36/97 o per eventuali specifiche previsioni dei piani di settore vigenti.
2. I Comuni in sede di formazione del PUC possono apportare le opportune documentate modificazioni conseguenti ad una più puntuale lettura dello stato di fatto.
3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 26 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

1. I territori di presidio ambientale allo stato di fatto, come definiti dall'art. 36 della L.R. 36/97, sono individuati come differenza tra le aree ricadenti nel territorio extraurbano di cui all'art. 23 e quelle individuate agli artt. 24 e 25 delle presenti Norme.
2. Tali territori costituiscono ambiti di conservazione e riqualificazione con limiti di intervento non comportanti sostanziali modificazioni qualitative del carico insediativo allo stato di fatto.

3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 27 - INDIRIZZI RELATIVI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE

1. I sistemi produttivi di rilievo sovracomunale di cui all'art 20, 1° comma, lett. e, punto 3 della L.R. 36/97 costituenti l'insieme delle risorse territoriali a tal fine più idonee, in ambito provinciale, per attività industriali, artigianali, direzionali e commerciali nonché infrastrutture e servizi di pertinenza, sono identificati alla Tav. N°49. L'identificazione di tali sistemi esprime macrozona dove il Piano intende opportuno orientare lo sviluppo di insediamenti produttivi di rilievo provinciale, la cui localizzazione più specifica sarà oggetto di approfondimento e verifica in sede di elaborazione dei PUC, con attenta valutazione delle altre destinazioni d'uso al fine di contemperare gli eventuali squilibri.
2. Gli altri insediamenti produttivi rispondono a funzioni di rilievo locale o sono di contenuta estensione superficiale in relazione alle oggettive condizioni morfologiche o logistiche e possono essere identificati negli strumenti urbanistici comunali.
3. Gli insediamenti di nuovo impianto e previsione individuati ai sensi del 1° e 2° comma costituiscono distretti di trasformazione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 29 della L.R. 36/97. Le relative localizzazioni e dimensionamento devono tenere conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - analisi della domanda/offerta nel contesto locale e dei comuni contermini anche in applicazione dell'art. 20 delle presenti Norme;
 - idoneità delle reti infrastrutturali e dei trasporti rispetto alle esigenze produttive ed alla sostenibilità dei flussi di traffico, garantendo un idoneo e diretto collegamento con la viabilità primaria, senza interferire con gli assi di penetrazione urbana;
 - sostenibilità dei costi di infrastrutturazione;
 - sostenibilità delle previsioni rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e gli specifici livelli di qualità e all'entità degli impatti prevedibili;
 - preferenzialità all'accorpamento e alla localizzazione in esterno ad aree urbane residenziali;
 - individuazione di opportuni varchi di penetrazione e spazi di interruzione nel caso di aree produttive di ragguardevole estensione;
 - preferenza al recupero di aree produttive esistenti o alla riconversione di contenitori vuoti rispetto a nuove localizzazioni ed occupazione consumo di nuovi spazi.
4. Le analisi e valutazioni relative ai criteri sopraelencati devono essere esplicitate nella documentazione a corredo degli strumenti urbanistici comunali o piani - progetti - programmi di settore oggetto di esame autorizzatorio ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina legislativa.
5. La presente norma ha efficacia di orientamento.

ART. 28 - INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici o di revisione degli stessi il Comune, al fine di coordinare le previsioni dei nuovi insediamenti sia residenziali che produttivi e particolarmente nelle zone ad alto carico turistico, dovrà quantificare il prevedibile fabbisogno idrico ed indicare le modalità per il soddisfacimento in relazione con le risorse a disposizione e verificandone la compatibilità con le previsioni dei Piani e Programmi di settore, anche considerando le carenze storicamente manifestate.
2. Nella Tav. N°47 sono riportate le localizzazioni indicative delle zone di rispetto con raggio di 200 m. dai punti di captazione dei prelievi per acque destinate al consumo umano. Tali zone saranno oggetto di specificazione in sede di elaborazione dei Piani di Tutela delle Acque di cui al D. Leg.vo 11.05.1999 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nelle more della predisposizione di tali strumenti di pianificazione settoriale, i Comuni provvederanno a recepire in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, le dette zone di tutela, verificandole e delimitandole più puntualmente in applicazione dell'art. 21 del sopra citato decreto e a indicare all'occorrenza le disposizioni necessarie atte a conformare le attività ed insediamenti in essere al rispetto dei vincoli imposti dalla legge. Tali disposizioni dovranno risultare esplicitate nella documentazione a corredo degli strumenti urbanistici.
4. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 29 - INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ELEVATO RISCHIO O DISAGIO RILEVANTE

1. Nell'ambito del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali deve risultare esplicitata la eventuale distribuzione sul territorio delle situazioni di elevato rischio o di grave disagio sotto il profilo ambientale, idrogeologico e di assetto del territorio in riferimento alle specifiche norme vigenti; ove queste prevedano da parte dei Comuni azioni pianificatorie o d'intervento volte a ridurre o mitigare i rischi e i gravi disagi, il riscontro degli esiti sarà riportato nella documentazione da produrre a corredo degli strumenti urbanistici e loro varianti.
2. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER I SETTORI TEMATICI

ART. 30 - AREE DI PREGIO NATURALISTICO PARTICOLARE

1. Le aree di pregio naturalistico individuate nella Tav. N° 47 e negli Allegati n° 1 e n° 9 del Quadro Fondativo rappresentano valori di pregio particolare per le specifiche caratteristiche botaniche e geologiche e costituiscono risorse territoriali da tutelare e valorizzare. L'obiettivo della perimetrazione di tali aree è quello di assicurare ed aumentare il grado di qualità naturalistica del territorio, salvaguardando i particolari valori esistenti così come definiti con evidenziazione di priorità alla scala provinciale.
2. I Comuni in sede di formazione dei PUC ovvero di variante agli strumenti urbanistici vigenti assumono tali perimetrazioni, provvedendo alla più puntuale e documentata loro definizione in aderenza con quanto indicato al 1° comma. Nelle aree di pregio naturalistico particolare la pianificazione urbanistica comunale potrà anche formulare previsioni d'intervento purché produca, anche tenuto conto della legislazione e pianificazione di settore, apposito studio di sostenibilità ambientale ex art. 11, 4° comma della L.R. n° 36/1997 attraverso il quale sia dimostrato il permanere della risorsa e quantificato l'incremento della quantità e qualità complessiva, rispetto alla situazione prima della modificazione.
3. In sede di predisposizione, revisione od adeguamento dei piani e programmi di settore si terrà conto delle aree di pregio naturalistico particolare, documentando la compatibilità delle eventuali previsioni d'intervento tramite apposito studio di sostenibilità ambientale attraverso il quale sia dimostrato il permanere della risorsa e quantificato l'incremento della quantità e qualità complessiva, rispetto alla situazione prima della modificazione.
4. Nei provvedimenti approvativi degli strumenti, piani e programmi di cui al precedenti commi 2 e 3 si dà atto dell'avvenuta verifica nei termini di cui al presente articolo.
5. Fino alla revisione, modificazione o approvazione dei PUC e degli strumenti urbanistici generali, in assenza di una specifica disciplina di quanto previsto al comma 3, ovvero in assenza di una favorevole valutazione di incidenza per le aree anche ricomprese nei SIC, all'interno delle aree di pregio naturalistico particolare sono consentiti interventi volti unicamente alla conservazione e manutenzione dell'esistente.
6. L'attuazione dei piani e programmi di settore vigenti, al di fuori di interventi volti unicamente alla conservazione e manutenzione dell'esistente, è subordinata alla verifica della compatibilità nei termini di cui al precedente terzo comma.
7. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento ad eccezione dei due commi precedenti che hanno efficacia temporaneamente prescrittiva.

ART. 31 - AREE AGRICOLE NEL TESSUTO URBANO

1. Nelle aree sottoposte ad attività di produzione agricola che risultano collocate all'interno del tessuto urbano o in aderenza ai suoi margini andranno perseguiti accorgimenti tali da limitare gli effetti nocivi sulla salute e sull'ecosistema indotti alla scala microambientale. A tal fine i Comuni adottano dispositivi normativi e/o regolamentari di recepimento del presente indirizzo.
2. La presente norma ha efficacia di previsione di orientamento.

ART. 32 - SISTEMA DEL VERDE DI LIVELLO PROVINCIALE

1. Il Sistema del Verde di livello provinciale è costituito dall'insieme degli spazi territoriali predisposti per il godimento e l'osservazione dei valori naturalistici (anche ascritti alla funzione di rigenerazione ecologica) nel rispetto delle specifiche vigenti norme di tutela e quelli per la fruizione ambientale - ricreativa, in luoghi aperti, da parte della collettività, con riferimento ad ambiti territoriali di livello sovracomunale. Per quest'ultimo tipo di spazi si richiedono quindi buone condizioni di accessibilità con tempi di trasferimento ridotti ed un livello minimo di dotazioni d'attrezzature tali da consentire le attività di svago per i residenti e gli ospiti del bacino territoriale di riferimento.
2. Gli spazi che costituiscono il Sistema del Verde di livello provinciale, rappresentati nella Tav. N° 47, sono:
 - *per la fruizione naturalistica*: zone SIC e ZPS, aree protette istituite ex L.R. 12/95, aree di pregio naturalistico particolare di cui all'art. 30 delle presenti Norme;
 - *per la fruizione attiva, ambientale - ricreativa*:
 1. aree a parco o giardino, in parte già attrezzate, in parte da sistemare, in parte da reperire ex novo ed attrezzare;
 2. aree fluviali prevalentemente foci, talora da attrezzare per la fruizione al contorno;
 3. percorsi escursionistici a prevalente uso pedonale o ciclabile, in parte attrezzati, in parte in progetto, ubicati per la maggior parte zone interne;
 4. piste ciclabili, in progetto in ambito costiero.
3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 33 - SISTEMA DELLA VIABILITA' DI RILEVANZA TERRITORIALE

1. Lo schema complessivo della rete viabilistica previsto dal Piano, di seguito riportato così come identificato nella Tav. N° 48, è distinto per categorie di tipo funzionale gerarchizzate per livello d'importanza e relazionate ad obiettivi e strategie:
 - A *viabilità principale di relazione con l'esterno* che svolge il ruolo primario di collegamento ed interscambio con le realtà extraprovinciali;
 - B *asse orizzontale costiero di collegamento funzionale* avente lo scopo di costituire un'efficiente percorrenza lungo la linea di costa e di consentire in modo diretto le connessioni sia con la viabilità di relazione con l'esterno che con la viabilità di penetrazione valliva;
 - C *asse montano di collegamento funzionale* quale elemento di valenza prioritaria per consentire il sostegno al presidio territoriale e allo sviluppo turistico delle aree più interne; rappresenta anche indispensabile connessione tra i quattro grandi sistemi vallivi provinciali e si relaziona con la Francia, il Cuneese e il Savonese;
 - D *viabilità principale di penetrazione e / o interconnessione valliva longitudinale* che realizza i fondamentali collegamenti tra le direttrici costiere, l'entroterra e l'asse montano di collegamento funzionale;
 - E *strade importanti ai fini della fruizione turistica* identificate in tratti indispensabili a garantire percorrenze turistiche di valenza principale in relazione alle risorse presenti, dovendosi quindi pervenire all'adeguamento del livello prestazionale anche con opere complementari idonee per la fruizione turistica;
 - F *tratti di viabilità minore, ma comunque di interesse per l'economia turistica*, relazionata a livelli di traffico non invasivi;
 - G *strade di grande panoramicità o di particolare interesse naturalistico*, di singolare peculiarità talora anche in relazione alle proprie caratteristiche costruttive che devono essere conservate, oltre che per gli eccezionali valori naturali e paesaggistici di cui consentono la fruizione.
2. Lo schema di rete viabilistica di rilevanza territoriale è correlato al quadro integrato di sistema per lo sviluppo socio-economico provinciale ed ha efficacia di previsione d'indirizzo e coordinamento per gli strumenti urbanistici comunali; vale altresì come riferimento per la considerazione di coerenti livelli di priorità nella programmazione di interventi per i fini di cui all'art.11 della L.R. 22.01.1999 n° 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli interventi sul sistema della viabilità di cui al presente articolo, nel caso interessino SIC o ZPS sono soggetti a valutazione di incidenza a livello progettuale in applicazione della disciplina di settore.

ART. 34 - INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PROVINCIALE

1. Il Piano riporta alla Tav. N° 49 gli edifici destinati ad istituti scolastici superiori dove sono previsti sia interventi di nuova realizzazione che di adeguamento e potenziamento dell'esistente e confermati all'uso scolastico. Detti interventi previsti sia su edifici nuovi che su esistenti di proprietà della Provincia o resi in comodato ex. L. 23 /1996, sono realizzati nelle quantità volumetriche e di superficie e con i parametri stereometrici derivanti dalla progettazione definitiva in ragione della specifica esigenza d'uso.
2. I nuovi complessi scolastici di pertinenza provinciale dovranno comunque garantire:
 - adeguata accessibilità tramite mezzi pubblici;
 - la presenza di parcheggi in sede propria adeguati alla prevedibile domanda;
 - la compatibilità dei flussi in entrata ed uscita con il sistema della circolazione.
3. Le disposizioni del presente articolo prevalgono immediatamente sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici di livello comunale.
4. I Comuni in sede di formazione ed aggiornamento dei propri piani urbanistici sono tenuti ad inserire disposizioni correlate al presente articolo nelle relative Norme di Attuazione.

ART. 35 - PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

1. Ferma restando l'applicazione delle procedure previste dagli artt. 6 e 8 del D. Lgs. 17.08.1999 n°334 e delle eventuali prescrizioni imposte dal Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi ad esito delle verifiche di competenza, per le situazioni degli stabilimenti esistenti descritte, in relazione alla compatibilità con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e con le infrastrutture esistenti e di previsione, nell'Allegato n° 7 del Quadro Fondativo denominato " Schede identificative degli esistenti stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante- D.M. LL.PP 09.05.2001 n° 151", i Comuni interessati provvedono agli eventuali necessari adeguamenti dei propri strumenti urbanistici e ad adottare la specifica regolamentazione di cui all'art. 4 del citato D.M.
2. I comuni di Imperia e Pontedassio sono tenuti a provvedere in reciproco raccordo e coordinamento.
3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 36 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN AREE PRODUTTIVE

1. Nelle zone produttive esistenti e di nuova previsione particolare cura verrà posta nella definizione e collocazione di aree verdi pertinenziali che, di norma, andranno localizzate lungo il perimetro dell'insediamento; nelle stesse verranno realizzate prioritariamente fasce alberate con funzione di schermo visivo ed ecologico.

2. Gli interventi di nuovo impianto e di ristrutturazione di aree produttive dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
 - la riduzione degli impatti sull'ambiente e la natura;
 - la minimizzazione degli impatti paesistici;
 - la razionale disposizione delle attività e funzioni anche marginali e degli spazi di relazione.
3. La presente norma ha efficacia d'orientamento.

ART. 37 - AMBITI TURISTICI

1. Gli Ambiti di cui all'art. 20, 1° comma, lettera e), punto 4 della L.R. 36/97, costituenti riferimento alle caratteristiche vocazionali del territorio in prospettiva di sviluppo turistico nei termini descritti nella Relazione del Vol. I - Quadro Fondativo denominata "Il turismo in provincia di Imperia" e sintetizzati al paragrafo 1.7 del Vol. II - Quadro Strutturale, sono i seguenti:
 - 1) AMBITO FASCIA COSTIERA, articolato in Area Ventimigliese, Area Bordighera-Sanremo, Area Taggia-S. Lorenzo, Area Imperiese, Area Dianese;
 - 2) AMBITO ENTROTERRA MONTANO, articolato in Alta Val Nervia-Argentina e in Alta Valle Arroscia.
2. Gli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 20, 1° comma, lettera e), punto 4 della L.R. 36/97 sono desumibili dalla medesima Relazione del Quadro Fondativo.
3. La presente norma ha efficacia di orientamento anche in relazione ai pertinenti sopra citati riferimenti del Quadro Fondativo e Strutturale.

ART. 38 - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PRINCIPALE D'INTERESSE TURISTICO

1. Nell'ambito delle viabilità definite asse montano di collegamento funzionale, viabilità principale di penetrazione e interconnessione valliva, strade importanti per la fruizione turistica, viabilità minore d'interesse per l'economia turistica, strade di grande panoramicità o di particolare interesse naturalistico come indicato alla Tav. n° 48 di Piano, in quanto anche costituenti struttura principale di supporto al sistema delle offerte turistiche principali, si dovrà porre particolare cura alla realizzazione di aree di sosta attrezzate, al mantenimento delle visuali panoramiche, all'appropriata cura ed ambientazione dei cigli e delle scarpate. Qualora la suddetta viabilità intercetti territori a Parco ed altre aree riconosciute di pregio naturalistico, si dovranno adottare i necessari accorgimenti finalizzati al rispetto dei valori naturalistici anche in applicazione delle specifiche norme di tutela vigenti.
2. Laddove siano disponibili risorse per lo sviluppo turistico del territorio destinabili ad interventi di riqualificazione della viabilità, queste saranno prioritariamente rivolte alla rete viaria principale d'interesse turistico di cui al 1° comma.
3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento anche per quanto attiene ai pertinenti citati riferimenti dei Quadri Fondativo e Strutturale.

ART. 39 - SENTIERI E PERCORRENZE PEDONALI-CICLABILI DI INTERESSE PROVINCIALE

1. I tracciati denominati nella Tav. N° 50 "Reti dei sentieri//mountain-bike di interesse provinciale" costituiscono itinerari escursionistici dedicati di lunga percorrenza da tutelare e mantenere in efficienza in quanto importante strumento di promozione del turismo sostenibile in ambito provinciale.
2. Per la posa della segnaletica verticale lungo tali itinerari escursionistici si dovrà privilegiare l'utilizzo di supporti in legno, con verniciatura di fondo in colore neutro, ponendo attenzione a conseguire omogeneità e buona qualità d'immagine complessiva e limitando l'uso dei supporti stessi allo stretto necessario. Eventuali connessioni, varianti o ampliamenti dei suddetti tracciati nonché modifiche ed integrazioni alla relativa segnaletica devono comunque essere preventivamente concordate con la Provincia, al fine di armonizzare le varie esigenze e coordinare a sistema le iniziative sul territorio. La Provincia provvederà a regolamentare, con apposito provvedimento, le modalità di segnalazione e l'utilizzo anche ad uso promiscuo di tali sentieri.
3. I Comuni in sede di formazione ed aggiornamento dei propri strumenti urbanistici sono tenuti a recepire tali tracciati delle reti di percorsi escursionistici di interesse provinciale e ad inserire in essi disposizioni correlate al presente articolo.
4. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.

ART. 40 - CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE

1. Su tutta la viabilità provinciale, fermo restando il rispetto del Codice della strada e delle norme paesistiche, la cartellonistica pubblicitaria deve essere collocata consentendo di mantenere libere le visuali panoramiche.
2. I Comuni in sede di formazione ed aggiornamento dei propri PUC sono tenuti ad inserire in essi disposizioni correlate al presente articolo.
3. La presente disposizione ha efficacia di indirizzo e coordinamento.